

LUCA GIAMBONINO

## I ceti comunali delle valli ossolane: i *vicini* (secc. XVI-XIX)

Enrico Bianchetti, eminente storico del XIX secolo, nel corso dei suoi studi relativi all'Ossola inferiore<sup>1</sup> ebbe modo di porre in rilievo la presenza, già dal secolo XIII, di strutture comunali denominate *vicinie* o *vicinanze*. Sebbene esaustiva e puntuale nel descrivere diverse peculiarità storiche dell'Ossola inferiore la sua opera risente, a mio avviso, del tempo trascorso dall'età nella quale fu elaborata e, anzitutto, della corrente storica positivista che, con tutta evidenza, in qualche modo almeno anche il Bianchetti seguiva.

Questa mancanza – comunque scusabile, anche vista la mole di dati e strumenti rilevanti da egli portati alla luce in quell'opera – si nota in modo palese proprio nell'ambito delle *vicinanze*. Basta considerare l'estrema importanza che esse avevano nella limitrofa Svizzera<sup>2</sup> per rendersi conto dell'inadeguatezza, allo stato attuale degli studi in proposito, delle tesi del Bianchetti.

---

<sup>1</sup> E. BIANCHETTI, *L'Ossola inferiore*, Domodossola – Torino, 1878

<sup>2</sup> Come posto nel corretto rilievo da KARL MEYER agli inizi del secolo scorso in *Blenio e Leventina da Barbarossa a Enrico VII. Un contributo alla storia del Ticino nel Medioevo con documenti*, Bellinzona 1977 (trad. it da *Blenio und Leventina von Barbarossa bis Heinrich VII. Ein Beitrag zur Geschichte der Südschweiz im Mittelalter mit Urkunden*, Luzern 1911).

La *vicinanza* o *vicinia* o *melior senior pars*<sup>3</sup> era una struttura eminentemente cetuale. Contrariamente a quanto ne pensava il nostro essa non comprendeva – o non comprendeva più nell'età qui presa in considerazione iniziale (XVI sec.) – tutti i capi famiglia di un determinato comune bensì solo un ristretto numero di persone definite anche quali *discreti viri*<sup>4</sup>. Se è certo corretto riportare che il Meyer notava per la Svizzera italiana che - al di là della eterogenea composizione sociale della *vicinanza* - inizialmente essa era costituita dai residenti di un comune, bisogna però notare che aggiungeva giustamente che, in seguito, tale tipo di struttura tese a chiudersi non ritenendo più requisito principale per l'accesso la residenza o la proprietà fondiaria in un comune bensì l'essere discendente<sup>5</sup> da uno degli originari costituenti<sup>6</sup>.

---

<sup>3</sup> Esempi dell'uso della forma anzidetta, o «*meliores seniores partem dicti loci*» oltre che nelle fonti vescovili relative alla valle Anzasca (*Acta Visitationum*, 1596 e segg., vescovo Carlo Bescapè) anche, ad esempio, in not. I. Bart. Rampanelli, Ciola, AS Vb, 1604 apr. 19, in questo documento la *melior pars* di Baticio elegge dei procuratori; si veda inoltre il più completo elenco delle famiglie preminenti della stessa *classe dei vicini* presente in not. Ib., 1606 lug. 25, dove la *vicinanza* di Vanzone e Roletto e la *vicinanza* di Baticio e Ciola si affrontano per questioni di confini e possesso del monte Mognalp.

<sup>4</sup> Rinvenuta questa forma per i vicini (*meliores seniores*) riuniti ad Anzino (not. A. Castietti, 1575 maggio 1, AS Vb). Presenti i capi delle famiglie preminenti di Ciola, Baticio, Anzino, Bannio, Ronchi e Planetia.

<sup>5</sup> Ereditarizzazione del diritto di *vicinia*, e cioè di farne parte.

<sup>6</sup> La permanenza nel tempo di questa caratteristica si nota ancora oggi nella struttura che è la diretta evoluzione della *vicinanza* ovvero il *patriziato comunale* svizzero: l'accesso è garantito ai soli discendenti di un patrizio, o per via matrimoniale o, caso noto anche per l'antica Ossola, per decisione di tutti i patrizi riuniti in assemblea.

Nei comuni delle valli ossolane<sup>7</sup> e nei maggiori borghi<sup>8</sup> la *vicinanza* era sostanzialmente la struttura dirigenziale politico-economica che incarnava, coscientemente, i governi comunali moderni (secc. XVI-XVIII) e, se si ritengono appropriate le tesi del Bianchetti<sup>9</sup> e del Meyer<sup>10</sup> nonché le affermazioni delle popolazioni locali<sup>11</sup> essa ebbe notevole rilievo anche in età pienamente medievale<sup>12</sup> (secc. XIII-XV).

---

<sup>7</sup> In particolare la valle Anzasca, Vigizzo e Cannobina. Anche se, dagli strumenti di seguito citati si evince come questo cetto fosse sostanzialmente presente nell'Ossola intera.

<sup>8</sup> Domodossola, Vogogna, Cannobio, ecc.

<sup>9</sup> BIANCHETTI, *L'Ossola...*, op. cit.

<sup>10</sup> MEYER, *Blenio...*, op. cit.

<sup>11</sup> Da strumento del 1749, gennaio 1, AS Torino, Paesi per A e B (Memoria per la giurisdizione di Domodossola ed altre valli adiacenti) si noti come i rappresentanti generali della valle Anzasca ci tengano a precisare che prima della sottomissione spontanea al ducato milanese essi «dal tempo della loro prima popolazione si governavano da loro con la legge Democratica nella forma che si pratica fra i Svizzeri e Valesani loro confinanti, e che continuarono tale sistema di Governo sino all'anno 1381». Va precisato che il sistema della vicinanza, così come identificato dal Meyer, e studiato in seguito da studiosi svizzeri, quali in particolare lo Staffieri (pres. Società Genealogica della Svizzera Italiana), rimase sino al XVIII secolo, almeno per la valle Anzasca. La stessa autonomia fiscale e, in particolare politica (possibilità di eleggere fra le proprie file un rappresentante generale non imposto dal ducato milanese, diritto di eleggere consoli, sindaci, ufficiali di comunità, di esigere tributi, di elaborare statuti ed ordinamenti, etc.) fu mantenuto sino almeno al XIX secolo. All'Archivio di Stato di Torino (di comoda consultazione è il database dell'indice in *internet*) conserva oltre una ventina di strumenti pubblici relativi alla questione, annosa, dei diritti della giurisdizione di Vogogna (nella cui circoscrizione, pur con diverse autonomie anche giuridiche date dal *locum tenens* di borromea concessione (1449) e dal *consilium sapientium viri* autoctono, la valle Anzasca risiedeva).

<sup>12</sup> A questo proposito è un dovere, a mio avviso, citare G. TABACCO che nell'opera *Dai re ai signori*, riportando tesi esposte dal Besta (*Il diritto pubblico italiano*) afferma che le «amministrazioni locali di città, castelli, burgi, **viciniae**, [erano] organi di diritto pubblico anch'esse, e tutte sotto la

Prima di procedere oltre nel delineare le funzioni che la *vicinanza* effettivamente svolgeva è necessario approfondire meglio le caratteristiche dei suoi affiliati propri: i *vicini* o *meliores seniores loci*. Anzitutto cosa significava effettivamente essere *vicino* in uno di quei comuni? A cosa dava adito? Quali erano le peculiarità che contraddistinsero i *vicini* tanto da essere denominati nelle fonti della magistratura dei secoli XVI-XIX quali facenti parte del *ceto dei vicini* o *classe dei vicini*? In che cosa, dunque, consisteva l'eminenza cetuale nell'Ossola della struttura genericamente denominata *vicinanza*?

Procediamo con ordine.

L'escussione delle carte d'archivio, di materia prettamente fiscale conservate all'Archivio di Stato di Torino<sup>13</sup> mette in luce il rapporto spesso conflittuale fra chi era *vicino* e chi non lo era. Senza soffermarci troppo su questi strumenti, più importanti poiché rivelano la terminologia adottata dalla magistratura prima e dagli agenti dei Savoia nell'Ossola del XVIII secolo poi che per la questione qui oggetto di studio, è

---

vigilanza del regno e della rete più o meno feudalizzata dei suoi funzionari» già in età carolingia. Questo mi sembra assai notevole e importante per meglio delineare come, allo sfaldamento dell'età post-carolingia, alcune delle strutture di sua *creazione* continuarono a sussistere, e riporta alle sue radici medievali una struttura che permane (mutata in senso ormai pienamente signorile), almeno nell'Ossola e nella Svizzera italiana, sino oltre il XVIII secolo.

<sup>13</sup> Sul ceto dei vicini e strumenti ad essi attinenti nell'Archivio di Stato di Torino si possono reperire per Domodossola in : Paesi, Paesi di nuovo acquisto, Novarese, Paesi per A e B, mazzo 2; per Cannobio in: Paesi, Paesi per A e B, C, mazzo 10 e in Materie economiche, Materie economiche per categorie, Censimento paesi di nuovo acquisto, mazzo 6; per la Valle Vigezzo (vedi di seguito anche strumento 2) in: Paesi, Paesi in genere e per province, mazzo 71 e in Paesi, Paesi per A e B, S, mazzo 18; per la valle Anzasca, Vogogna e l'Ossola in generale in: Paesi, Paesi in genere e per province, mazzi 51 e 52.

l'esame delle fonti notarili autoctone che manifesta le peculiarità dei preminenti comunali.<sup>14</sup> Tenendo conto dei documenti di entrambe le fonti, ciò che pare di notevole interesse è la manifesta e sostanziale omogeneità sociale: la medio-grande proprietà fondiaria accomunava un po' tutti i *vicini*, tanto della valle Anzasca quanto, in linea di massima, degl'altri luoghi. I *vicini* sono coinvolti ai più alti livelli della gestione politico-economica comunale, nel governo comunale, nell'amministrazione della giustizia, nell'amministrazione dei beni ecclesiastici locali,<sup>15</sup> nelle industrie.<sup>16</sup> Nessuno che non faccia parte di questo ceto può accedere liberamente alle cariche principali, né, ovviamente, al ceto stesso. Le famiglie di vicini più antiche, questo vale almeno per la valle Anzasca,<sup>17</sup> godono anche di diritti che superano la mera proprietà fondiaria andando dalla possibilità *signorile* di imporre tributi, di espropriare *eorum auctoritate* beni fondiari, di coniare moneta propria, fino alla possibilità di essere giudicati dal solo *consiglio dei sapienti* locale.<sup>18</sup> Nella fase di evidente evoluzione strutturale, e nella valle Anzasca in particolare, alcune famiglie

---

<sup>14</sup> In generale, circa la valle Vigezzo, Anzasca e Vogogna si rinvennero strumenti relativi alle *vicinanze* e alle *partes* anzaschine dei *magnati-signori* comunali nelle fonti notarili antiche dell'Archivio di Stato di Verbania: notai Salvigia, Castietti, Albasini, Rampanelli, Fornary, Mora, Prata, etc. (secc. XV-XVI)

<sup>15</sup> La carica era di: *curator administrationibus ecclesiae*. In valle Anzasca, nei comuni di Vanzone, Ciola e Baticio fu alternativamente esercitata un po' da tutte le famiglie preminenti: Albasini, Curetti, Magoni, Zani-del Go, Rampanelli, Giambonino, de Rosa, Morandini, etc. (secc. XVI-XVIII).

<sup>16</sup> Nel senso qui di attività commerciali generiche (possedute in gran parte dai *meliores loci* e raramente praticate, per lo meno per la valle Anzasca antica).

<sup>17</sup> Ho approfondito questo aspetto solo relativamente alla valle Anzasca.

<sup>18</sup> Suggerimento interpretativo (M. della Misericordia) adottato per comprendere e situare le specificità delle famiglie dei de Giambonino di Baticio, degl'Albasini di Vanzone, de Prata e Fornari di Bannio-Lancino.

si imposero all'interno del ceto comunale (XVI secolo) manifestando non solo l'ereditarietà tipica dell'accesso al ceto ma, molto più rilevante, l'ereditarietà delle cariche e posizioni all'interno del governo comunale sia dal punto di vista politico sia economico. Così, per oltre tre secoli (e con propaggini nel XIX<sup>19</sup>) alcune famiglie monopolizzarono ereditarizzandole le più alte cariche esercitabili localmente: *consules*, *vice-consules*, *sindici*, *procuratores ad causas*, *etc.* E, come si nota anche per Domodossola e la valle Vigizzo,<sup>20</sup> si spinsero ben oltre nel delimitare il loro potere ampliandolo nei confronti dei *non-vicini*: divieto di proprietà fondiaria per chi non era *vicino*; divieto di accesso gratuito alle numerose scuole comunali; divieto dell'esercizio delle attività professionali più importanti quali notariato, avvocatura, insegnamento ad ogni livello e cariche ecclesiastiche;<sup>21</sup> diritto di imposizione di tributi, taglie, gabelle a tutta la popolazione comunale ma della cui

---

<sup>19</sup> A parte il caso, citato di seguito, dei *vicini* della valle Vigizzo che riformano gl'antichi ordini collegiali delle *vicinie* nel secolo XIX anche in valle Anzasca alcune famiglie risultano essere ancora coinvolte nelle medesime cariche dei loro antenati del secolo XV-XVI. Si nota anzitutto per i Fornari, Albasini, Prata e per i Zambonini (forma cognominale locale che identificava anche i de Giambonino, o almeno un ramo di essi).

<sup>20</sup> Vedi di seguito, strumenti 1 e 2.

<sup>21</sup> L'influenza del *ceto* anche in ambito ecclesiastico locale si manifesta non solo nella possibilità di eleggere da sé i propri parroci (elezioni ratificate dai vescovi di Novara) ma soprattutto nella possibilità di rimuoverli: nel 1649 Antonio de Giambonino è eletto console rappresentante dei comuni di San Carlo, Battiggio e Planetia (uniti in una federazione dal XVI secolo) nominò come suo coadiutore e vice console Antonio de Rampanelli. Su richiesta del consiglio dei *vicini* istruirono una causa da portarsi all'attenzione del vescovo di Novara per l'immediata rimozione di un parroco (I. Guattano di Ponte Grande) che essi non avevano eletto e non riconoscevano. Non sembra poi un caso che tale parroco (né la famiglia stessa) non facesse parte del *ceto* locale. Notaio Antonio Rampanelli, 1649, novembre, 11 e 15; 1650, dicembre, 12, AS Vb.

suddivisione successiva (tolte le spese di gestione) non godevano i *non-vicini*; creazione di leggi personali e vevoli solo in determinati comuni; per citare solo le maggiori peculiarità presenti.

Oltre ad essere accomunati nel fare parte dello stesso ceto, a livello terminologico si nota, almeno per i preminenti fra i *vicini* dei comuni valligiani, che solo fra di essi vi erano persone citate quali: *domini, nobili domini, domini magistri, spectabili domini, inlustri viri, etc.*<sup>22</sup>; solo fra di essi vi furono portatori di insegne araldiche e distinzioni nobiliari.<sup>23</sup> Già questo basterebbe a definire correttamente la *pars*, la *vicinanza* o *vicinia* come vero e proprio ceto. Per correttezza comunque mi sembra utile riportare, *en passant*, il punto di vista delle autorità estranee alla storia dell'Ossola e che si trovarono a dover confrontarsi con tali peculiarità. Le già citate fonti fiscali<sup>24</sup> denominavano il gruppo dirigenziale comunale ossolano come *ceto dei vicini, classe dei vicini* o *corpo dei*

---

<sup>22</sup> Le varie distinzioni notate si rinvengono per diverse famiglie della valle Anzasca, Vigezzo, Cannobina e per abitanti dei diversi borghi sin qui citati. Per maggiori informazioni bibliografiche e storiche si faccia riferimento a: cav. L. GIAMBONINO, *La melior et senior pars: studio sul ceto magnatizio-signorile, clan familiari, statuti ed ordinamenti, peculiarità di alcuni antichi comuni della valle Anzasca fra la fine del XV e il XVII secolo*, 2002. Alcune sezioni del saggio sono inserite nel sito dedicato alla storia tardo-medievale e moderna della valle Anzasca ([www.vallisanzascha.net](http://www.vallisanzascha.net)).

<sup>23</sup> GIAMBONINO, *La melior...*, *cit.*, sezione di araldica della valle Anzasca. Circa la valle Vigezzo si può leggere l'articolo del CARATTI DI VALFREI, *Appunti di araldica vigezzina*, in «Rivista Araldica», n. 8-9, 1980. Sarà presto consultabile sul predetto sito, nella Biblioteca Reale di Torino e in alcuni archivi di Stato la mia tesi di laurea relativa all'Armoriale Archinto, con considerazioni sulle *variazioni delle scale cromatiche dominanti nelle aree ad alta influenza imperiale con particolare riguardo all'Ossola viscontea e sforzesca*.

<sup>24</sup> Vedi sopra, n. 12.

*vicini*<sup>25</sup> dissipando quindi con tutta evidenza qualsiasi dubbio si potesse ancora avere in proposito. Considerare la struttura della *vicinantia* come semplice assemblea sarebbe possibile solo se questa struttura fosse stata aperta. Se i *non-vicini*, più spesso definiti nelle fonti quali *stranieri*, fossero stati effettivamente estranei al comune e la semplice residenza in esso avesse dato adito all'ottenimento dei diritti di reale potere politico ed economico di cui i *vicini* godevano – come abbiamo avuto modo di vedere - allora non si potrebbe definire la *vicinanza* come *ceto*. Bastano però le lamentele dei *non-vicini* della valle Vigezzo<sup>26</sup> a chiarire quale importanza avesse la residenza nello stesso comune, anche per generazioni, di chi non era considerato *vicino*: nessuna. Come giustificare poi che, delle oltre duemila anime<sup>27</sup> dei tre comuni di Vanzone, San Carlo e Battiglio (con Anzino) solo venti, venticinque famiglie per oltre tre/quattro secoli esercitarono tutte le cariche comunali e professioni più prestigiose, ereditarizzandole,<sup>28</sup> mentre non una sola delle famiglie non definite *vicine* o di *meliores seniores* del comune, ebbe mai accesso a nessuna di quelle cariche o professioni?

La *classe dei vicini* era una struttura dirigenziale comunale elitaria e chiusa, il cui accesso era garantito solo per via

---

<sup>25</sup> E' da precisare che si rinviene anche la *comunità dei vicini* formula presente nello strumento relativo alla lite (riportato di seguito) sorta fra i *vicini* e *non-vicini* di Domodossola nel 1594 (vedere strumento 1 di seguito). Gli strumenti via via citati, conservati all'Archivio di Stato di Torino si possono individuare anche tramite il *database* presente nel sito internet dell'Archivio sotto la voce *vicini, ossola, etc.*

<sup>26</sup> Vedi di seguito, strumento n. 2.

<sup>27</sup> Per un totale, approssimativo, basandosi sulle fonti notarili autoctone analizzate da un punto di vista onomastico cognominale di oltre duecento famiglie.

<sup>28</sup> E che erano accomunati proprio per essere denominati quali facenti parte della *melioribus senioribus pars*.



ereditaria: il che, visti i predetti strumenti e le predette considerazioni, significava appunto che si trattava di un ceto.

Insomma, sebbene già il Meyer avesse illustrato in modo eccellente questa struttura dirigenziale nei suoi albori in Svizzera,<sup>29</sup> mi pareva doveroso, in questo breve *excursus*, porre nel giusto rilievo alcune delle particolarità che contraddistinguevano il ceto dirigente comunale delle zone poste in oggetto di studio. In ultimo, mi sembra necessario chiarire che la *vicinanza*, la *pars* non era un istituto a sé stante, separato dall'*ens commune* o, almeno, non lo era nelle località anzidette per l'età in cui fu attiva: la struttura dirigenziale come era cristallizzata nella *vicinia* – a parte, ovviamente, l'ampliamento dei diritti e privilegi che essa cercò di ottenere nel corso dei secoli<sup>30</sup> – era, ricapitolando, il gruppo di famiglie – lo Staffieri sostiene che fossero quelle che per prime popolarono determinati luoghi poi erettisi a comuni<sup>31</sup> – che incarnava l'*ens commune*. Le lamentele dei *non-vicini* della valle Vigezzo, alla luce non solo degli altri strumenti consimili conservati presso l'Archivio di Stato di Torino ma di quelli relativi all'Ossola in generale presso quello di Verbania, sono decisamente rivelatrici in ciò: il comune era percepito dai *vicini*, come lo era sempre stato in passato, anche nel XIX secolo quale *res privata*, cosa di loro «privativa proprietà», affermano infatti essi che:

---

<sup>29</sup> MEYER, op. cit.

<sup>30</sup> In valle Anzasca, e segnatamente in Ciola e Baticio (con Anzino e Bannio) chiesero ed ottennero, fra gl'altri privilegi anche quello dell'ampliamento del diritto di mercato (1623, e aa. seguenti in G.D. Rampanelli, Ciola, A.S. Verbania).

*loro prima cura fu quella di far rivivere gli ordini collegiali de' loro antenati, in virtù de' quali la proprietà ed il godimento de' beni comunali sarebbe di loro privata ragione, e per cui possono de' medesimi disporre senza dipendenza d'alcuno,*

fatto questo che conferma quanto affermavo anche circa i comuni della valle Anzasca ed il modo con cui erano governati nelle età più lontane dalle nostre, segnatamente fra XV-XVII secolo.

In ultimo, la struttura di governo denominata, negli strumenti redatti fra XVI e XVIII secolo (a parte la prosecuzione vigezzina nel XIX) come *vicinia* o *vicinanza* o *pars*<sup>32</sup> retta dai discendenti di alcune famiglie privilegiate fu, almeno a mio avviso, e sulla base dell'analisi terminologica delle fonti notarili e pubblico-ufficiali (concili comunali, congregazioni pubbliche, etc.), un vero e proprio ceto, nella maggioranza dei comuni, chiuso.<sup>33</sup> Certo, resterebbe ora da chiarire – e mi riprometto di tornare quanto prima sulla questione – se l'essere ceto della *classe dei vicini* fosse *de facto* o *de jure*, se l'esercizio delle prerogative signorili di alcune di queste famiglie avvenisse di fatto o di diritto ma, quand'anche si determinasse che queste strutture dirigenziali agissero *de facto* – sebbene decine siano gli strumenti nei quali queste *classi* ottennero conferme e

---

<sup>32</sup> In particolare si nota negli antichi strumenti relativi ai comuni di Anzino, Bannio, Ciola, Baticio, Vanzone, in concomitanza, pur con le variazioni già osservate, con la più comune *vicinia* o *vicinanta*.

<sup>33</sup> Come ulteriore conferma della straordinaria affinità fra l'istituto del *patriziato* svizzero attuale (dal 1798 ad oggi) e l'antica *vicinanza* ossolana si noti come i regolamenti del patriziato prevedano tre soli modi (che in effetti erano gli stessi che ho rilevato nel mio studio sui comuni della v. Anz. fra XV e XVII sec.) per accedere ad esso: essere legittimo discendente di un *patrizio*; sposarsi con un *patrizio/a*, o essere accettato da tutti i *patrizi* riuniti in assemblea. Si vedano gli statuti del patriziato generale dei comuni della Svizzera Italiana e relative note nella costituzione svizzera.

riconferme come ampliamenti dei privilegi dei comuni che personalisticamente governavano e rappresentavano – in rapporto alle autorità preminenti, videlicet, nella fattispecie, il *Ducato di Milano* esse ad ogni modo diressero e dominarono la vita politica dei comuni nei quali esistevano, come del resto si manifesta nella limitrofa Svizzera, per oltre tre secoli (se non consideriamo la più che probabile sussistenza di tale struttura anche in età pienamente medievale) senza che mai, o almeno non ho trovato strumenti in questo senso, le così dette autorità preminenti avessero nulla a che rimostrare né tanto meno impedire. Le affermazioni dei *non-vicini* della valle Vigizzo,<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Nello strumento 2 viene in effetti affermato che i regnanti precedenti non avevano mai autorizzato tali *vicini* sebbene ne avessero tollerato e lasciato intatti tanto i privilegi quanto i diritti. E' necessario comunque specificare che, al di là delle considerazioni etiche, che sarebbero comunque fuorvianti nella fattispecie, la situazione nella quale vivevano i *non-vicini* della valle Vigizzo e anche Anzasca non è completamente chiara. Mancano strumenti, a parte quelli dei divieti contro di *forastieri* o *non-vicini* da parte dei "reggenti", nei quali tale condizione si metta in luce completamente. Le lamentele dei non-vicini, visti anche gli strumenti più antichi di Domodossola e della valle Anzasca (XVI sec.) non sembrano del tutto reali: è certa la limitazione in fatto di diritti civili e politici, che accomuna tanto l'Ossola qui presa in esame quanto la Svizzera, quanto poi alle imposizioni esse, almeno per Baticio, Ciola e Vanzone, non erano limitate ai *non-vicini* ma colpivano indifferentemente tutte le famiglie dei comuni (anche se è vero che poi i molumenti venivano suddivisi fra i soli *vicini*). Nello studio da me condotto (nota 16) ho comunque messo in luce come i *vicini*, essendo considerati le persone di *melior conditio* del comune, pagavano *in solidum* per la maggior parte delle spese straordinarie (in particolare per le campane delle chiese, per la riattazione o ricostruzione dei condotti ai lati delle strade e persino per gli avvocati esterni al comune nel caso di cause che coinvolgessero, come quella, riportata di sopra Vanzone e Ciola-Baticio, più comuni in lite). La maggioranza dei *non-vicini* lavorava, almeno in quei comuni, nelle terre e *industrie* (non meglio specificate negli strumenti) possedute dai *vicini* riuniti in *consortili*. La *melior et senior pars* negl'anzidetti luoghi costituiva una sorta di patriziato terriero e imprenditoriale ad un tempo. Si veda inoltre come in Paesi in genere e per

ovvero che mai le pretese della *classe dei Vicini* fossero state autorizzate dai predecessori della casa sabauda nel dominio dell'Ossola sono smentite dalle stesse fonti notarili: i reggenti dei governi comunali e valligiani dissero sempre (nella premessa all'oggetto dell'atto di richiesta di mantenimento, conferma o ampliamento dei privilegi) che essi erano i *vicini* o i *meliores seniores dicti loci* o i *discreti viri* del comune che governavano e, dato che poi tali privilegi richiesti furono, nella stragrande maggioranza dei casi, accettati e confermati dall'autorità milanese, si può certamente comprendere di quale grado di autorevolezza queste famiglie godessero anche agl'occhi delle autorità che reggevano il ducato milanese.<sup>35</sup>

---

province, mazzo 51, faldone 5-6 e seguenti si ritrovano le delegazioni dei ceti dei vicini dell'intera Ossola (vale a dire superiore ed inferiore) che, pur accettando che le antiche distinzioni fra *vicini* e *non-vicini* decadano, richiedono che questi ultimi li indennizzino per i mancati introiti da dazi, taglie, etc. che essi avrebbero loro imposto negli anni seguenti (era il 1816).

<sup>35</sup> In effetti, a ben vedere, fu solo l'amministrazione accentratrice sabauda che volle abolire tali strutture: dal 1381 sino al 1817-19 né il Sacro Romano Impero e i suoi vicari locali, né il governo spagnolo, disposero nulla in riguardo ai ceti comunali. La necessità sabauda, orchestrata dall'allora reggente della segreteria di Stato, il conte Borgarelli, era quella di uniformare ogni comune e comunità alle Rege Costituzioni, senza concedere, né voler concedere nessuna variazione delle medesime nei luoghi che invece furono privilegiati a partire dal 1381. L'idea, espressa con l'effettivo intento che aveva, dal Borgarelli, in uno strumento del 1818 era: «dovendo perciò eliminarvi da quelle popolazioni le mal combinate idee di poter far quanto loro aggrada al fine di non ritardare, come osserva assai bene il detto Sig. Prefetto, la conoscenza dei *preziosi effetti della Sovrana Protezione*, cui potrebbero indi anche senza determinata malizia rendersi alle volte insubordinati conviene [...] come si dovrebbe tentare una modificazione dei troppo estesi *privilegi* stati al tempo della cessione accordati [etc. etc.]». E ancora, in ultimo si legge anche uno, se non il principale dei motivi per cui si necessitava l'abolizione di ogni tipo di distinzione: «l'urgenza di prendere le sovra proposte misure viene nuovamente provata all'ufficio generale di finanze dal sig. prefetto Fantolini

Spero, con questo, di aver sbizzato almeno un poco il concetto di *vicino* così come di *vicinia*, di aver delineato meglio questo tipo di struttura e l'influenza che per secoli ebbe nell'ambito della direzione dei governi degl'anzidetti comuni e valli, e anzitutto di aver contribuito a meglio comprendere la struttura dirigenziale ossolana antica e moderna in rapporto alle autorità preminenti, manifestando così come l'adozione delle fonti dette ufficiali o prodotte dalle autorità preminenti stesse non sempre siano le migliori nel portare alla luce la realtà storica di una data località.

Se non altro, questo vorrà essere un elogio alle tanto sdegnate *quisquiliae privatae gentis!*

---

con lettera del 12 corrente mese, da cui si rileva che la comunità di Malesco ha fatto recentemente vendita di un taglio di bosco per l'egreggia somma di 30600 lire di Piemonte, e quella di Craveggia pel prezzo di 16800 milanesi», vendite volute dai *vicini* di quei comuni e immediatamente impedito dall'autorità sabauda poiché secondo quest'ultima non rientrava nei poteri dei preminenti vendere tali proprietà (delle quali però avevano goduto liberamente da cinque secoli). Questo a mio avviso basta a mettere in luce i reali propositi della nascente amministrazione sabauda nei confronti delle troppo (ai loro burocratici occhi) privilegiate popolazioni ossolane.

## APPENDICI

### Strumento I.

*Vicini e non vicini a Domodossola*; Paesi, Novarese, Paesi per A e B, mazzo 2, AS Torino.

[...] intendendosi però le suddette Parti nel principio, mezzo e fine di questo instrumento, et per tal convenzione in modo alcuno non si possino dire aggregati al numero de Vicini, li non Vicini, ne essi tampoco posso fruire o godere delle intrate e molumenti, commodi, utilità et prerogative, pascoli e boschi, quali sono della detta Comunità de Vicini, ed da loro sin qui perpetuamente, quietamente e pacificamente goduti et poseduti, se non tanto quanto sarà di espressa volontà e consenso delli Vicini di accettare ed agragar chi a loro parerà alla Comunità e vicinanza loro e non altrimenti, come altrimenti non avrebbero fatte ne farebbero il presente contratto, né in modo alcuno gli avrebbero consentito.[...]

Domodossola, 1594

### Strumento II.

*Lamentela dei non-vicini della valle Vigizzo contro i Vicini*, 1814, Paesi, Paesi in genere e per provincie, Mazzo 71, AS Torino.

Sappiasi quindi, che nella valle di Vigizzo eravi altravolta un misto regime di monarchia ed aristocrazia, mentre il monarca conservava una specie di eminente dominio, e faceva render giustizia in di lui nome, una priva classe di cittadini amministravano a suo volere i beni pubblici e comunali,

imponerono tributi e disponevano della cosa pubblica come di oggetti di loro privata proprietà.

Gli augusti predecessori della S.R.M. non hanno mai riconosciuto la pretesa indipendenza di questi aristocratici e se per una lunga serie d'anni hanno tollerato questo mostruoso regime, fu solo perché non ne avevano considerata per anco la disgraziata conseguenza: ma il piissimo re Carlo Emanuele fratello dell'augusto regnante aveva diggià sapientemente abbattuto colle sue leggi quei poteri del feudalismo, che non erano compatibili coll'esercizio della regia sovranità, quando gli aristocratici della valle di Vigizzo insorgevano vieppiù orgogliosi per paralizzare la forte (?) autorità del principe. [...]

Subito dopo l'emanazione del sospirato regio editto 21 maggio ultimo scorso, in tutte le sedici comunità della valle di Vigizzo si raccolsero i discendenti delle antiche famiglie privilegiate denominate i Vicini e si eressero in corpo amministrante, di cui hanno eletto giusto l'antica costumanza uno o più capi col titolo di Consoli. Il console nell'oggetti d'importanza nulla può operare senza il consenso del Collegio de' Vicini, e nissun altro individuo, fosse pur uno de' primi registranti del comune, ricco, probò, illuminato e discendente da famiglia che da più secoli abita nella stessa comunità, può non dirò prender parte alla deliberazione del Collegio, ma neppure assistervi per curiosità, o per qualunque interesse vi abbia come possidente, focolante e domiciliato. Questi collegi amministranti, che non riconoscono alcun regolamento, né potere sopra di essi, senza dipendere punto da alcuna autorità assunsero l'esercizio delle loro antiche funzioni, e rimpiazzarono la cessata amministrazione municipale, dalla quale si fecero consegnare li titoli, i documenti, e le carte riflettenti la pubblica e comunale amministrazione.

Loro prima cura fu quella di far rivivere gli ordini Collegiali de' loro antenati, in virtù de' quali la proprietà ed il godimento de' beni comunali sarebbe di loro privata ragione, e per cui possono de' medesimi disporre senza dipendenza d'alcuno; [...] essi solo accordano perciò il godimento de' beni comunali, come sarebbero alpi, boschi, pascoli, con quelle condizioni che più loro aggradano ai non-vicini, mediante la corresponsione de' tributi che a seconda de' casi piace loro d'imporre.[...]

I collegi hanno richiamato in osservanza alcuni ordini penali, che non furono mai approvati dagli augusti predecessori di S.S.R.M. [...] Taluno de' medesimi ha pur anche formato il suo codice penale, quasi in essi risiedesse la legislativa podestà. Tutti questi ordini non tendono che a stringere vieppiù le catene, con cui vengono avvinti i non-vicini, che essi denominano col vocabolo di appoggiati, e persino coll'insultante nome di forestieri.